

D. Lvo 10 agosto 2000, n. 259

Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

(/	

(GU n. 220 del 20-09-2000)

Art. 1

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

- 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
- "c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell'allegato 2, sezione II;
- c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77";
- b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
- "5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.
- 5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100 per cento.
- 5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.
- 5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione.
- 5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidatati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
- 5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

- 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.".
